

## Valorizzazione e gestione della risorsa idrica. Orientamenti attuali e nuove prospettive: brevi note comparative

di ANNA MARIA ABBRUZZESE

SOMMARIO: 1. Verso una riqualificazione del bene acqua come *res communis omnium* - 2. La partecipazione dei cittadini: una nuova forma di tutela? - 3. Interventi internazionali e comunitari: un diverso governo delle acque - 4. Convenzione Aarhus e Direttiva Quadro in Italia: l'esempio di Napoli - 5. La gestione delle acque nella Confederazione elvetica - 6. Riflessioni di sintesi.

### 1. Verso una riqualificazione del bene acqua come *res communis omnium*.

Nel corso della storia il bene acqua non sempre è stato apprezzato, né protetto allo stesso modo e anche le leggi emanate per regolarne l'uso e offrire una tutela giuridica della sua quantità e qualità non sempre si sono rivelate adeguate. Solo di recente, con il crescere dell'allarme per la limitatezza delle acque di buona qualità presenti sul pianeta, gli studi giuridici su questo tema sono cresciuti di numero, muovendosi nel complesso verso una rivalutazione delle categorie giuridiche elaborate dalla giurisprudenza romana.<sup>1</sup>

La ragione di tale rinnovata attenzione per i principi romanistici è dovuta probabilmente al modo in cui i Romani intesero la risorsa idrica: come un bene appartenente a tutti, di cui l'intera collettività poteva godere e a cui il *Princeps* era tenuto a garantire tutela, al fine di salvaguardarne quantità e qualità: sin dai tempi del Principato infatti, la giurisprudenza romana collocò l'acqua al di fuori di ogni patrimonio, sia pubblico che privato, sottolineando come essa non potesse essere oggetto di concessioni o di sfruttamento esclusivo da parte di nessuno.

Si evidenziava così una sostanziale inidoneità del principio proprietario a tutelare adeguatamente la risorsa idrica, il che diede luogo al sempre maggiore riconoscimento dell'idea di un uso pubblico *iuris gentium* di questa risorsa, che venne inclusa nella categoria delle *res communis omnium* e destinata al benessere dell'intera collettività.<sup>2</sup>

Tale qualificazione giuridica, ripresa e approfondita dall'attuale dottrina, presenta una sostanziale coincidenza con quella proclamata nella risoluzione 64/292 del 28 luglio 2010 dall'Assemblea delle Nazioni Unite, in cui è stato affermato che l'acqua è un bene comune, appartenente all'umanità ed essenziale per il pieno godimento della vita e dei diritti umani, il cui valore non deve ritenersi legato a profili di carattere meramente economico.

La ricostruzione così sancita dalle Nazioni Unite appare tuttavia in contrasto con l'impostazione che continua ad essere sostenuta dal Codice civile italiano e da altri testi legislativi di riferimento – quali la legge n. 36 del 1994 (c.d. Legge Galli), nonché da ultimo il Codice dell'ambiente del 2006 – nei quali l'acqua continua ad essere qualificata come un bene patrimoniale, dotato di valore monetario, rispetto a cui il ricorso ad una valutazione economica risulta uno strumento di tutela e valorizzazione. L'introduzione nel nostro ordinamento della cosiddetta tariffa per il servizio idrico integrato risulta fondata proprio su questa concezione.<sup>3</sup>

Ciò deriva dalla mancata recezione nel nostro Codice civile della nozione di bene comune inteso come *res* appartenente all'umanità, che viene condivisa all'interno di un sistema di regole affermate dall'intera comunità, nel rispetto delle quali ciascuno è libero di esercitare diritti di uso,

<sup>1</sup> Cfr. L. Solidoro Maruotti, *L'uomo e l'acqua. Linee di un percorso storico-giuridico*, in *Chi difende i principi non negoziabili? La voce dei giuristi*, a cura di M.P. Baccari, Modena: Mucchi, 2011, pp. 119-141.

<sup>2</sup> Cfr. P. Maddalena, *I Beni comuni nel codice civile e nel sistema giuridico romano*, in *Chi difende i principi non negoziabili? La voce dei giuristi*, cit., pp. 111-118.

<sup>3</sup> Cfr. L. Solidoro Maruotti, *L'uomo e l'acqua. Linee di un percorso storico-giuridico*, cit., pp. 119-120, 135-141.

pur non potendo nessuno – vale a dire né i privati e né lo Stato – vantare un diritto di proprietà. Nel Codice civile del 1942 la qualifica di bene comune era stata ritenuta inadeguata ad offrire adeguata tutela giuridica ai beni di interesse pubblico: si optò, dunque, per una nozione di bene inteso come *res* valutabile economicamente e passibile di proprietà.

L'aggravarsi del problema idrico ha fatto tuttavia emergere l'utilità della categoria di bene comune, in quanto essa trascende la proprietà tanto degli individui quanto dello Stato.<sup>4</sup> È emersa infatti l'esigenza di guardare al tema dei beni andando oltre a una visione prettamente patrimoniale-proprietaria, per approdare a una prospettiva personale-collettivistica.

In tal senso si è espressa anche la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni unite, rilevando nella sentenza n. 3813 del 2011 che « il solo aspetto della demanialità non può più considerarsi esaustivo per individuare beni che, per loro intrinseca natura, sono caratterizzati da un godimento collettivo o risultino comunque funzionali agli interessi della collettività», la quale, essendo costituita da persone fisiche, fa sì che «l'aspetto dominicale del bene ceda il passo alla realizzazione di interessi fondamentali, indispensabili per il compiuto svolgimento dell'umana personalità».<sup>5</sup>

In tal modo la lacuna presente nel nostro Codice civile verrebbe ad essere colmata attraverso le norme costituzionali che pongono al centro dell'attenzione la persona e i suoi interessi, da rendere effettive attraverso il riconoscimento di diritti inviolabili e l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Oltralpe, la logica proprietaria è stata invece superata dalla dottrina e dalla giurisprudenza sin dall'inizio del secolo scorso; l'ordinamento elvetico, in particolare, ha riconosciuto ampia tutela giuridica a tutti quei beni ritenuti funzionali allo svolgimento della personalità umana, con l'inserimento nel suo Codice civile di un articolo 28 che prevede un diritto generale della personalità: oggetto di protezione di questa norma è un diritto individuale a carattere generale, che vale nei confronti di ogni consociato.<sup>6</sup>

Su tali basi l'ordinamento elvetico è riuscito a garantire tutela giuridica ai beni prescindendo dalla loro titolarità, purché essi siano strettamente connessi alla persona: il diritto all'acqua, all'ambiente e al territorio, ad esempio, sono riconosciuti come diritti dell'individuo in quanto persona, necessari per l'esercizio della sua personalità, e non come diritti dell'individuo in quanto proprietario, legati a profili di carattere meramente economico: in questo modo essi sono stati fatti rientrare nel diritto generale della personalità espressamente sancito dall'art. 28 del Codice civile svizzero, che ha dunque costituito la via per garantire tutela giuridica anche ai beni comuni.<sup>7</sup>

## **2. La partecipazione dei cittadini: una nuova forma di tutela?**

Il dibattito che si è sviluppato negli ultimi anni attorno a questa risorsa ha dunque evidenziato l'incapacità del nostro sistema legislativo, ed in particolare del nostro Codice civile – diversamente da quello svizzero – di offrire un'adeguata tutela giuridica agli interessi collettivi, tanto da spingere la dottrina italiana a un generale ripensamento della categoria dei beni giuridici –

---

<sup>4</sup> Cfr. M. Granieri, "Analisi economica dei beni comuni: una rilettura critica e una proposta", in *Rivista critica del diritto privato*, XXXI, 2013, pp. 403-405.

<sup>5</sup> Per un commento a questa sentenza cfr. P. Chirulli, *I beni comuni, tra diritti fondamentali, usi collettivi e doveri di solidarietà*, in [www.giustamm.it](http://www.giustamm.it) e L. Corti, "Beni demaniali: la Corte di Cassazione «riformula» la categoria al di là del codice civile (invocando i principi costituzionali)", in *Rivista giuridica dell'ambiente*, V, 2011, p. 636.

<sup>6</sup> Cfr. H. Giesker, *Das Recht des Privaten an der eigenen Geheimshäre. Ein Beitrag zu der Lehr von den Individualrechten*, Zürich: Druck von Zürcher und Furrer, 1904, p. 12; K. Specker, *Die Persönlichkeitsrechte*, Zürich: Recht Zürich, 1910, p. 31; S. Patti, *La tutela civile dell'ambiente*, Padova: Cedam, 1979, pp. 31-34.

<sup>7</sup> Sul punto si veda S. Patti, *La tutela civile dell'ambiente*, cit., p. 153.

contenuta nell'art. 810 c.c. – nel senso di una complessiva rivalutazione della nozione di beni comuni, alla luce delle nuove esigenze economico-sociali.<sup>8</sup>

Sulla scorta di tali presupposti, al fine di promuovere un cambiamento politico e culturale importante, la dottrina civilistica italiana ha cercato di superare il paradigma della proprietà – fino ad oggi vista come unico strumento per offrire un'adeguata tutela dei beni – rivendicando la restituzione ai cittadini dell'accesso diretto alla risorsa idrica, unitamente a specifici poteri di programmazione, gestione e controllo, e reclamando un esercizio dei pubblici poteri che sia funzionale al coronamento di questi obiettivi.

Sul piano giuridico e istituzionale si è cercato di superare l'idea che la proprietà, individuale o collettiva, costituisca un filtro necessario per la gestione e il godimento della risorsa idrica in favore della collettività. Per questo motivo, si è cercato di promuovere una più diretta partecipazione sociale alla gestione delle acque, nonché un flusso di investimenti tale da potenziare e qualificare le prestazioni in funzione dei bisogni delle comunità e delle persone che ne hanno bisogno.<sup>9</sup> Riemerge in questo modo quanto affermato dalla Commissione Rodotà quando, nel presentare lo schema del disegno della legge-delega nel 2008, riportò in primo piano la categoria dei beni comuni, sostenendo che l'art. 42 della Costituzione debba essere riletto dissociando l'accesso ai beni dalla proprietà, attraverso un ripensamento della funzione sociale di quest'ultima come possibilità di uso garantita anche a chi non è proprietario.<sup>10</sup>

Un valido esempio, idoneo a dimostrare l'importanza del ruolo svolto dai soggetti collettivi interessati alla valorizzazione e conservazione delle risorse naturali, ci viene dato dagli assetti fondiari collettivi: questi mostrano infatti come, nonostante la scissione, caratteristica degli usi civici, tra la proprietà dei beni, che compete agli abitanti del luogo, e l'amministrazione degli stessi, che compete invece all'ente esponenziale della collettività, le terre continuino a conservare integro il loro valore naturalistico ed economico, smentendo la teoria di un inevitabile deperimento dei beni comuni in assenza di forme di appartenenza esclusiva.<sup>11</sup> Una reale protezione del bene non dipende infatti dalla sua titolarità giuridica, bensì dall'interesse della collettività, per cui

---

<sup>8</sup> Lo sviluppo del tema si legge in M. Granieri, "Analisi economica dei beni comuni: una rilettura critica e una proposta", in *Rivista critica del diritto privato*, cit., pp. 403-405.

<sup>9</sup> Cfr. M.R. Marella, *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Verona: Ombre corte, 2012, pp. 11-19; E. Rullani, *Modernità sostenibile. Idee, filiere e servizi per uscire dalla crisi*, Venezia: Marsilio, 2010, p. 107.

<sup>10</sup> La Commissione Rodotà, istituita con Decreto del Ministero della Giustizia il 21 giugno del 2007, i cui lavori si sono conclusi nel febbraio del 2008, definisce i beni comuni come l'insieme delle cose espressive di utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali e al libero sviluppo della persona: in questo modo nella formalizzazione della categoria si è cristallizzato il criterio cardinale dello scrutinio che deve essere compiuto per valutare quali beni vadano ritenuti comuni nell'interesse alla cui realizzazione il diritto sul bene in questione è preordinato: M. Grandi, "«Les choses communes» e l'art. 714 «code Napoléon»", in *Rivista critica del diritto privato*, XXXI, 2013, pp. 217-222. I risultati raggiunti dalla Commissione non hanno avuto, tuttavia, alcun esito legislativo: pertanto, a tutt'oggi vengono considerate beni giuridici solamente le entità che possono costituire oggetto di diritti, senza alcun riguardo alla loro funzione economica-sociale: al riguardo si veda U. Mattei, *Beni comuni. Un manifesto*, Roma-Bari: Laterza, 2011, p. 52.

<sup>11</sup> Così come ricostruito dal prof. Paolo Grossi nel suo libro *Un altro modo di possedere: emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Milano: Giuffrè, 1977; nello stesso senso cfr. F. Marinelli, "Usi civici e beni comuni", in *Rassegna di diritto civile*, II, 2013, pp. 402-422; E. Rullani, *Modernità sostenibile. Idee, filiere e servizi per uscire dalla crisi*, cit., pp. 104-105. Secondo una recente ricostruzione dottrinale esisterebbe un'interessante analogia tra i beni comuni e l'istituto degli usi civici, i quali designerebbero, più che una forma di appartenenza proprietaria, la titolarità della facoltà di godimento di determinati beni. Lo stesso testo proposto dalla Commissione Rodotà registra questa affinità, tanto da richiedere il coordinamento della disciplina dei beni comuni con quella degli usi civici (art. 1, lettera c)). Sul punto si veda V. Cerulli Irelli, *Proprietà pubblica e diritti collettivi*, Padova: Cedam, 1983, pp. 302-306; F. Marinelli, "Gli usi civici", in *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano: Giuffrè, 2003, pp. 296-300.

maggior sarà il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini, maggior sarà l'interesse da parte di questi ultimi al buon funzionamento del bene stesso.<sup>12</sup>

Gli assetti fondiari collettivi rappresentano la primordiale forma di appropriazione del suolo, allorchando la dimensione comunitaria prevaleva su quella individuale e la gestione del territorio, insieme alla protezione delle risorse naturali, veniva regolamentata da statuti e rapporti consuetudinari che fondavano la loro ragion d'essere su meccanismi di uso tesi a mantenere un rapporto equilibrato tra popolazione e territorio. Questo modo "antico" di intendere la proprietà, come una forma di gestione economico-sociale in grado di coniugare economia ed ecologia, produzione e manutenzione, attraverso una partecipazione attiva della comunità interessata, appare particolarmente importante nell'attuale periodo storico.<sup>13</sup> L'emergenza idrica e il grave dissesto idrogeologico, con il consueto corredo di alluvioni, frane ed erosioni, colpiscono infatti il nostro territorio in modo sempre più allarmante.

Attraverso il mutamento d'orizzonte del concetto di proprietà il godimento della risorsa idrica verrebbe ad estendersi all'intera collettività, valorizzandola attraverso la partecipazione sociale e l'adozione di una disciplina differenziata, che tenga conto delle esigenze dei diversi contesti sociali, in modo da poter garantire a tutti una vita sana e dignitosa, anche in ossequio ai principi costituzionali del nostro ordinamento giuridico.

La partecipazione civica – la cui essenzialità è stata anche empiricamente dimostrata dal premio Nobel per l'economia, Elinor Ostrom – consente la valorizzazione delle risorse naturali garantendo la loro fruizione nel tempo, contrariamente alla privatizzazione e alla statalizzazione, che hanno invece generato spreco e degrado, senza alcuna garanzia di conservazione per le generazioni future: l'attuale crisi idrica rappresenta un esempio concreto del fallimento della gestione statale di un bene di siffatta importanza.<sup>14</sup>

Sullo specifico tema della partecipazione civica la Confederazione elvetica fa ancora una volta da maestra; qui infatti sin dal XIII secolo la popolazione si è organizzata per gestire direttamente le risorse naturali comuni: gli abitanti del villaggio di Torbel, ad esempio, già nel 1224 rappresentavano la principale unità decisionale, avendo costituito un'associazione per regolamentare l'uso delle risorse naturali come la montagna, la risorsa idrica, le terre non coltivate e le foreste, di cui era organizzata una gestione in grado di preservare le risorse naturali dai danni ambientali e umani, con la prevenzione di qualsiasi forma di spreco attraverso regolamenti locali, decisi e approvati dagli stessi utenti/proprietari.<sup>15</sup> Nel tempo le decisioni vennero poi affidate alla

---

<sup>12</sup> Cfr. A. Gambaro, "Gli statuti dei beni pubblici", in *Invertire la rotta, Idee per una riforma della proprietà pubblica*, a cura di U. Mattei, E. Reviglio, S. Rodotà, Bologna: Il Mulino, 2007, pp. 39-65.

<sup>13</sup> Sul punto si veda P. Grossi, *Un altro modo di possedere: emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, cit.; P. Maddalena, "I Beni comuni nel codice civile, nella tradizione romanistica e nella costituzione repubblicana", in *Federalismi.it. Rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e internazionale*, XIX, 2011, dove si ha un'ampia ricostruzione dell'evoluzione della proprietà dall'epoca romana ad oggi.

<sup>14</sup> La vera e grande scoperta di Elinor Ostrom sta nell'aver evidenziato che le comunità organizzate possono essere in grado di regolamentare efficacemente l'uso dei beni comuni a vantaggio di tutti: dal momento che il mercato e l'intervento pubblico hanno nel tempo aggravato la situazione delle risorse naturali e dei beni comuni in generale, secondo la Ostrom occorre promuovere l'economia della condivisione e forme di gestione democratica dei beni condivisi da parte della comunità organizzata. Interessante risulta essere anche il caso degli irrigatori di Valencia, i quali attraverso dei regolamenti specificavano tempo e modi per attingere dalle acque dei canali: cfr. E. Ostrom, *Governing the Commons: The Evolutions of Institutions for Collective Actions*, New York: Cambridge University Press, 1990, trad. it. a cura di G. Vetrutto, F. Velo con titolo *Governare i beni collettivi*, Venezia: Marsilio, 2006, pp. 97-98, 107-108, 132-156. Si tratta di una consapevolezza da cui muovono interessanti riforme legislative anche in alcune esperienze giuridiche dell'America Latina: al riguardo si veda S. Lanni, "Reivindicaciones indigenas y resistencias homogeneizadoras: el «dercho a la consulta previa»", in *Roma e America. Diritto romano comune*, XXXI-XXXII, 2011.

<sup>15</sup> Cfr. R. McC. Netting, *Balancing on an Alp: Ecological change and Continuity in Swiss Mountain Community*, Cambridge: Cambridge University Press, 1981, pp. 139-145; E. Ostrom, *Governare i beni collettivi*, cit., pp. 97-103.

*Landesgemeinde* ossia ad un'assemblea formata da uomini in età per portare le armi, ciò accadeva ad esempio nei Cantoni di – Zug, Uri, Swiyz, Unterwalden e Appenzell –, oppure ad una Dieta federale formata da delegati dei Cantoni, dove però i cittadini dei rispettivi Comuni dovevano provvedere alla ratifica delle decisioni prese dalla Dieta federale, ciò accadeva nei Cantoni nati come associazioni come – Graubünden e Wallis –, oppure ancora, come nel Canton – Genf –, ad un Consiglio Generale formato da cittadini e borghesi.<sup>16</sup>

La partecipazione popolare, costituzionalizzata solo nel XIX secolo, continua ancora oggi a rappresentare per la Confederazione elvetica un elemento essenziale nella gestione degli interessi pubblici, consentendo al popolo di interagire con i Comuni e i Cantoni attraverso i referendum.

### **3. Interventi internazionali e comunitari: un diverso governo delle acque.**

Con l'aggravarsi della crisi economica, si è evidenziata una sempre maggiore difficoltà per gli Stati moderni di continuare a offrire le tradizionali risposte keynesiane ai bisogni sociali: ciò ha imposto una rivisitazione dell'azione pubblica al fine di tutelare e valorizzare tutti i beni di interesse collettivo e sociale – quelli cioè posti a garanzia dei diritti fondamentali dei cittadini – tra cui anche e soprattutto il bene acqua.<sup>17</sup>

Tale stato di cose ha portato ad una rivalutazione del ruolo dei cittadini nei processi decisionali, ragionando su degli speciali regimi differenziati di pubblicità che consentano l'ingresso nel nostro ordinamento di forme di controllo popolare e di gestione diretta, capaci di vincolare anche le decisioni assunte dai rappresentati istituzionali, rendendo così esplicito quel rapporto tra beni comuni e democrazia che spesso è dato solo per postulato.

La partecipazione della collettività misura, infatti, il grado di democraticità di uno Stato: pertanto, quanto più si favorisce l'ingresso dei soggetti direttamente interessati nei processi decisionali, tanto più gli esiti legislativi rispecchieranno la volontà della cittadinanza e aumenterà dunque il senso civico nella cura e nella conservazione delle risorse.<sup>18</sup> Democraticità ed efficienza appaiono dunque strettamente interconnesse.

Il percorso di realizzazione di un processo reale ed efficace di democrazia partecipativa, in grado di coinvolgere i cittadini – sia come singoli che come componenti di varie formazioni sociali per la tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque a livello locale – prende spunto da esperienze innovative ed efficaci già in vigore a livello internazionale, come le Convenzioni di Aalborg ed Aarhus, entrambe miranti ad attuare il programma Agenda 21, stilato nel 1992 a Rio de Janeiro dall'ONU.<sup>19</sup>

Nel corso del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile che si è tenuto a Rio nel 1992 sono stati infatti elaborati una serie di principi sullo sviluppo sostenibile condivisi dalla Comunità internazionale, tra cui l'impegno da parte delle amministrazioni firmatarie ad attuare Agenda 21 a livello locale, elaborando piani di intervento per uno sviluppo durevole e sostenibile (Convenzione di Aalborg). Dal momento che ogni ente locale ha le sue specificità, occorre che ciascuno di essi

---

<sup>16</sup> L'osservazione su questo punto è di N. Rodean, *Iniziativa (legislativa) popolare. Profili di diritto costituzionale nel labirinto europeo*, Milano: Franco Angeli, 2014, pp. 17-21. E. Ostrom, *Governare i beni collettivi*, cit., pp. 97-102.

<sup>17</sup> Dal punto di vista comparatistico interessanti modelli di riferimento si rinvencono in America Latina: sul punto si rinvia a S. Lanni, "Water Resource between Sustainable Consumption and Sustainable Development: Latin-American Legal Models and Perspectives of European Law", in *Revista Generale de derecho Publico Comparado*, XVIII, 2015.

<sup>18</sup> Cfr. G. Micciarelli, "I beni comuni e la partecipazione democratica", in *Jura Gentium*, XI, 2014, pp. 58-83; G. Hardin, "The tragedy of the Commons", in *Science*, vol. 162, CLXII, 1968, pp. 1243-1248; U. Allegrotti, *Democrazia partecipativa e processi di democratizzazione*, Firenze: Firenze University Press, 2010, p. 333.

<sup>19</sup> Cfr. S. Marchisio, "Il diritto internazionale dell'ambiente" in *Diritto ambientale. Profili internazionali europei e comparati*, a cura di G. Cordini, P. Fois, S. Marchisio, Torino: Giappichelli, 2008, p. 6. Per una rassegna delle tappe fondamentali del diritto internazionale dell'ambiente si veda anche *Diritto dell'ambiente*, a cura di G. Rossi, Torino: Giappichelli, 2008, pp. 30-38.

trovi la propria via per realizzare lo sviluppo sostenibile del pianeta, garantendo il diritto dei cittadini a partecipare alle scelte pubbliche in materia ambientale: diritto che non può esaurirsi nel momento del voto, ma che deve trovare applicazione nelle varie fasi in cui il processo decisionale risulta articolato (Convenzione di Aarhus).

Tale coinvolgimento si realizza in primo luogo mettendo il pubblico a conoscenza delle scelte che devono essere effettuate e degli elementi di valutazione delle stesse in termini di impatto ambientale, sanitario, economico e sociale; in secondo luogo dando al cittadino la possibilità di intervenire attivamente nel processo decisionale, mediante una partecipazione "informata".<sup>20</sup>

La convenzione di Aarhus, sottoscritta ad Aarhus in Danimarca nel 1998, entrata in vigore il 30/10/2001 e ratificata dall'Italia con la l. 108/2001, recepisce tali principi proponendosi di realizzare un modello di democrazia partecipativa ambientale fondato su tre pilastri-base: l'accesso alle informazioni ambientali, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali, l'accesso alla giustizia.

La convenzione si fonda sull'idea che un maggiore coinvolgimento e una più forte sensibilizzazione dei cittadini nei confronti del problema idrico – e verso l'ambiente in generale – aumenti la possibilità di centrare gli obiettivi prioritari di Agenda 21, dal momento che la partecipazione effettiva del pubblico ai processi decisionali ha l'effetto di legittimare la decisione finale, rendendola condivisibile dagli stessi destinatari.<sup>21</sup>

L'esecuzione di Agenda 21 è stata programmata in modo da includere interventi soprattutto a livello locale, così come raccomandato nel capitolo 28 del documento, secondo cui: «ogni autorità locale deve aprire un dialogo con i propri cittadini, con le associazioni locali e le imprese private ed adottare un'Agenda 21 locale. Attraverso la consultazione e la costruzione di consenso, le autorità locali possono imparare dalla comunità locale e dalle imprese, ed acquisire le informazioni necessarie per la formulazione delle migliori strategie. Il processo di consultazione può aumentare la consapevolezza ambientale delle famiglie. I programmi, le politiche e le leggi assunte dall'amministrazione locale potrebbero essere valutate e modificate sulla base dei nuovi piani locali così adottati. Queste strategie possono essere utilizzate anche per supportare le proposte di finanziamento locale, regionale ed internazionale».

Il principio di partecipazione pubblica è posto anche alla base della Direttiva Quadro Acqua 2000/60 CE, varata il 23 ottobre del 2000 dal Parlamento e dal Consiglio d'Europa: questa, riprendendo e riordinando una serie di direttive precedenti, istituisce un quadro normativo comunitario in materia di acque in cui si dà seguito ai principi contenuti nella convenzione di Aarhus ed in generale al programma di Agenda 21.

Anche la direttiva prescrive di considerare le acque non un prodotto commerciale, bensì un patrimonio da proteggere, difendere e valorizzare attraverso una partecipazione del pubblico interessato. Rispetto alla convenzione di Aarhus la direttiva fa tuttavia un passo in avanti, ritenendo necessaria una gestione integrata della risorsa idrica a scala di bacino, che consideri il ciclo delle acque e non i confini amministrativi dei singoli enti locali – come prospettato invece in Agenda 21 – con l'obiettivo di pervenire ad un utilizzo idrico unitario e sostenibile, fondato su una protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili. Il bacino idrografico rappresenterebbe in tal modo non solo l'unità geografica di riferimento per il governo delle acque, ma anche la nuova unità socio-giuridica su cui fondare una maggiore consapevolezza e responsabilizzazione da parte della comunità interessata.

La convenzione di Aarhus e la direttiva comunitaria rappresentano dunque uno strumento per attuare il programma di Agenda 21 a livello locale e rifondare il governo delle acque sulla partecipazione attiva dei soggetti direttamente interessati; questa partecipazione viene intesa

---

<sup>20</sup> Cfr. L. Pineschi, "La Conferenza di Rio de Janeiro su ambiente e sviluppo", in *Rivista giuridica dell'ambiente*, III, 1992, pp. 705-712.

<sup>21</sup> Tra i primi interventi in dottrina sulla Convenzione si veda J. Harrison, "Legislazione ambientale e libertà di informazione: la Convenzione di Aarhus", in *Rivista giuridica ambientale*, 2000, 1: 27-46; R. McCracken, G. Jones, "The Aarhus Convention", in *Journal of Planning & Environmental Law*, 2003, pp. 802-812.

innanzitutto come trasparenza e apertura del processo decisionale allo scrutinio dell'opinione pubblica, con il coinvolgimento e la consultazione delle parti interessate in modo da influire direttamente nelle scelte decisionali in atto.

Questo sforzo di costruire istituzioni che basino il proprio funzionamento sul senso di appartenenza alla comunità e sulla condivisione di principi e valori può rappresentare una possibile alternativa ai fallimenti dello Stato, che potrebbe essere applicata con successo anche in Italia.

#### **4. Convenzione Aarhus e Direttiva Quadro in Italia: l'esempio di Napoli.**

Nonostante l'adesione e la successiva ratifica della convenzione internazionale sul coinvolgimento dei cittadini nella gestione dei beni comuni, l'Italia non sembra aver ancora provveduto a creare un percorso politico-partecipato a livello istituzionale, né ha dato completa attuazione alla Direttiva Quadro Acqua, come confermato dalla condanna nel frattempo intervenuta da parte della Corte di Giustizia europea.

In questo quadro di inadempienze non sono tuttavia mancate anche nel nostro paese alcune significative azioni a livello locale, volte a dare attuazione a una nuova forma di azione pubblica per la tutela del bene comune acqua e dell'ambiente in generale, in modo da garantire un maggior coinvolgimento del pubblico interessato sia nella fase decisionale che in quella gestionale.

In Italia, il primo comune ad aver istituito un Assessorato con delega specifica ai beni comuni, modificando il proprio statuto comunale ed inserendo i beni comuni tra gli interessi da riconoscere e tutelare come funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, è stato il comune di Napoli, il quale ha preso le mosse dall'idea secondo cui, per essere sottratti alla logica dell'uso esclusivo, i beni comuni necessitano di una gestione condivisa e partecipata, che sia la sintesi delle esigenze e delle istanze delle collettività.

È dunque da questa città del Sud che in Italia ha avuto inizio un percorso politico-partecipato per costruire una nuova forma di azione pubblica locale per la tutela dei beni comuni; sulla base di tali principi l'amministrazione comunale di Napoli, all'indomani del referendum popolare del 2011, in cui la cittadinanza si era espressa contro la privatizzazione dell'acqua, ha riconosciuto, con due delibere comunali – nn. 797 del 7.7.2011 e 24 del 22.9.2011 - l'acqua ed il servizio idrico integrato come un bene comune pubblico essenziale, con l'intento di garantirne una fruizione collettiva equa e solidale, aperta anche alle generazioni future, attraverso un governo pubblico partecipato.<sup>22</sup> In questo modo si è dato avvio ad un processo per la creazione di una rete nazionale ed europea per la definizione di uno statuto europeo dei beni comuni, che sarà oggetto di una proposta presentata dagli stessi cittadini alla Commissione europea.

L'iniziativa intrapresa dal comune di Napoli di allargare la partecipazione civica ai processi decisionali relativi ai beni comuni attraverso il referendum rappresenta una sfida importante in vista del coinvolgimento dei cittadini nella determinazione della politica comunale.<sup>23</sup> Tale

---

<sup>22</sup>Cfr. A. Turchiano, "I beni comuni e il servizio idrico integrato. Napoli parte dall'A.B.C.", in *Gazzetta Amministrativa. Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza*, I, 2012, pp. 216-219.

<sup>23</sup> In tal senso si sono espresse anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, reinterprestando il concetto di demanialità e auspicando una politica amministrativa di tipo orizzontale, per un maggiore coinvolgimento dei cittadini nella gestione dei beni funzionali al soddisfacimento degli interessi dell'intera collettività: particolarmente significative al riguardo sono due sentenze rese dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, rispettivamente il 14 febbraio 2011 (n. 3665) e il 16 febbraio 2011 (n. 3813): in quest'ultima, in particolare, la Suprema Corte ha precisato che «là dove un bene immobile, indipendentemente dalla titolarità, risulti per le sue intrinseche connotazioni, in particolar modo quelle di tipo ambientale e paesaggistico, destinato alla realizzazione dello Stato sociale, detto bene è da ritenersi, al di fuori dell'ormai datata prospettiva del *dominium* romanistico e della proprietà codicistica, "comune" vale a dire, prescindendo dal titolo di proprietà, strumentalmente collegato alla realizzazione degli interessi di tutti i cittadini». Sul punto si veda anche: S. Lieto, ««Beni comuni» diritti fondamentali e stato sociale. La Corte di Cassazione oltre la prospettiva della proprietà codicistica», in *Politica del diritto*, 2011, 2: 331-335.

Altro esempio che dimostra come Napoli continui a tutelare i beni comuni attraverso l'attività legislativa comunale è la recente delibera comunale del 29.12.15, che riconosce il regolamento d'uso civico e collettivo

iniziativa può essere paragonata al referendum ambientale con il quale il popolo elvetico partecipa attivamente ai processi decisionali.<sup>24</sup>

Al fine di dare concreta attuazione ad una simile scelta il comune di Napoli, tramite delibera comunale, ha provveduto a modificare lo Statuto della società che si occupava delle risorse idriche nel territorio campano, trasformandola da società per azioni avente scopo di lucro a ente con finalità prettamente sociali, con capitale totalmente pubblico, di proprietà del comune di Napoli. È a questa nuova realtà che viene affidato il compito di gestire la captazione e la distribuzione dell'acqua, oltre che il recupero, la depurazione e lo sversamento dei liquami reflui: gli utili andranno in investimenti, mentre le tariffe saranno modulate su criteri di reddito e livelli di consumo, garantendo un quantitativo minimo giornaliero alle famiglie meno abbienti ed evitando l'intromissione di operatori privati. È così che nasce l'ABC Napoli, acronimo che sta per Acqua Bene Comune.<sup>25</sup>

Nonostante i provvedimenti adottati dal Comune di Napoli sembrino conformi ai principi espressi dalla Convenzione di Aarhus, ciò che continua a mancare è un'effettiva gestione integrata a scala di bacino delle acque, in grado di coinvolgere i cittadini e le istituzioni al di là dei confini geografici: la tutela dunque si arresta ancora innanzi ai confini amministrativi.

## 5. La gestione delle acque nella Confederazione elvetica.

I principi della gestione integrata a scala di bacino delle acque, prevista da Agenda 21, e del governo partecipato, previsto invece dalla Convenzione Aarhus, trovano attuazione nella Costituzione federale elvetica agli artt. 73 e 76, nonché nella legge federale di tutela sulle acque del 1998 (LPA) della Confederazione elvetica. Queste norme perseguono una politica ambientale e di gestione della risorsa idrica fondata sulla conservazione e sulla gestione delle risorse in modo sostenibile e multisettoriale.<sup>26</sup>

---

urbano dell'ex Asilo Filangieri, elaborato collettivamente durante un tavolo di lavoro pubblico tenutosi ogni settimana da maggio 2012 a dicembre 2015. Nella dichiarazione si legge: «La proprietà dello stabile – in quanto demanio comunale – è del Comune di Napoli, che nella piena disponibilità dell'immobile, qualificandolo come “bene comune”, lo vincola alla destinazione di uso di un “centro di produzione”, inteso quale luogo adibito alla creazione e fruizione delle arti e della cultura, in cui si esercitano e sperimentano forme di democrazia partecipativa che determinano le condizioni d'uso collettivo dello spazio, nella consapevolezza che “vi è una stretta connessione fra l'interesse della collettività alla conservazione degli usi civici e il principio democratico di partecipazione alle decisioni in sede locale” (Corte Cost. 345/1997) [...] La presente dichiarazione ispirandosi a un'interpretazione estensiva degli usi civici regola l'utilizzo degli spazi dell'Asilo e degli strumenti di produzione ivi contenuti, garantendo la fruibilità, l'inclusività, l'imparzialità, l'accessibilità e l'autogoverno, al fine di assicurare la conservazione del bene per le future generazioni e il diritto d'uso collettivo da parte della comunità di riferimento».

<sup>24</sup> Cfr. *Rapporto sulle performance ambientali: Svizzera 2007*, a cura di OECD, Parigi: Ufficio federale dell'ambiente, 2007, p. 148.

<sup>25</sup> In ordine alla gestione e valorizzazione della risorsa idrica e dell'ambiente in generale è stata avanzata l'idea di provvedervi attraverso l'istituto del trust o della fondazione senza scopo di lucro, attribuendo all'affidatario del bene il potere-dovere di gestire e valorizzare il bene stesso. Sul punto si veda L. Casertano, *Proprietà e ambiente. La soluzione italiana a confronto con le nuove esigenze di tutela*, Milano: Giuffrè, 2008, pp. 72-96; S. Ricci, *Trust e non profit*, Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2013.

<sup>26</sup> Cfr. *Rapporto sulle performance ambientali: Svizzera 2007*, cit., p. 195. A livello federale, l'utilizzo e la gestione dell'acqua e i relativi settori sono disciplinati principalmente nella Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999, nella legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) e relativa ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc), nella legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (legge sulle derrate alimentari, LDerr) e nelle relative ordinanze, nonché nell'ordinanza del 20 novembre 1991 sulla garanzia dell'approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di emergenza (OAAE). Sulla tutela ambientale nell'ordinamento elvetico si veda anche P. Macchia, *Recenti sviluppi in tema di tutela ambientale nell'ordinamento elvetico*, in *I nuovi diritti nello Stato sociale in trasformazione. La tutela dell'ambiente tra diritto interno e diritto comunitario* a cura di R. Ferrara e P.M. Vipiana, Padova: Cedam, 2002, vol. I, pp.



Definita il castello dell'acqua europeo, la Svizzera si è opposta alla privatizzazione delle risorse idriche al fine di proteggerle dalle speculazioni del mercato, proclamando la pubblicità dell'acqua potabile – appartenente al Cantone o al comune – e promuovendo la solidarietà tra i comuni con acqua potabile nei periodi di difficoltà.

In questo Paese non esiste un demanio federale, ma soltanto un demanio cantonale o comunale: il diritto federale individua esclusivamente le acque pubbliche, le aree non idonee per la coltivazione, rocce, massi, nevai, ghiacciai e sorgenti (art. 664 c.c. svizzero),<sup>27</sup> spetta poi a ciascun Cantone precisare quali siano le risorse idriche da considerare come acque pubbliche (art. 1 legge federale del 22.12.1916), attribuendo a sé o ai Comuni la titolarità di tali beni demaniali e disciplinandone lo sfruttamento e l'uso generale ai sensi dell'art. 664, comma 2° c.c. svizzero.<sup>28</sup>

L'art. 664 del c.c. svizzero sottopone i beni del demanio naturale e artificiale ai poteri di alta polizia del Cantone in cui si trovano. L'alta polizia richiama la competenza normativa generale di diritto pubblico dei singoli Cantoni, che possono esercitarla entro i limiti definiti dal diritto privato federale, il quale continua ad applicarsi in via sussidiaria per le parti non derogate a livello cantonale.

Il diritto federale non impone la qualificazione del potere dei Cantoni sui beni demaniali come prerogativa di natura proprietaria, lasciando a quest'ultimi la possibilità di accogliere i diversi modelli teorici della proprietà pubblica, della sovranità sui beni demaniali o dell'appartenenza collettiva dei beni demaniali sottoposti a servitù legale di diritto pubblico.<sup>29</sup>

L'intensificarsi degli usi delle acque e la crescente sovrapposizione dei diversi interessi ha fatto, tuttavia, crescere anche in Svizzera i rischi relativi a qualità e quantità della risorsa idrica, rendendo indispensabile una sinergica collaborazione tra politica, amministrazione, economia privata e associazioni civili a tutti i livelli.

Sebbene attribuisca la massima importanza all'autonomia comunale, la Confederazione elvetica è perfettamente consapevole di come vi siano problematiche che il Comune da solo non sarebbe in grado di risolvere, riconoscendo dunque come fondamentale una gestione intersettoriale, attraverso un ciclo continuo di processi di pianificazione, attuazione e sorveglianza, rispetto ai quali il bacino funge da area di riferimento. Proprio la gestione integrata a scala di bacino,<sup>30</sup> unitamente alle forme di partecipazione collettiva, sembrano poter rappresentare anche in questo contesto geografico la soluzione più efficace al problema idrico, consentendo una gestione efficiente e mirata, attraverso un coordinamento regionale, una ponderazione trasparente dei diversi interessi e una chiara definizione delle priorità, al fine di armonizzare le diverse esigenze e di contribuire così ad uno sviluppo sostenibile.

Con il bacino come area di riferimento, la gestione integrata si adegua in primo luogo al sistema naturale: l'ambito di decisione e quello di applicazione vengono a coincidere e i problemi vengono risolti là dove sorgono, adeguandosi alle diverse esigenze.

Il punto di forza di una simile gestione si fonda proprio sull'organizzazione – comunale, cantonale, consortile e regionale – ed in particolare, sulla partecipazione collettiva dei cittadini. Essi assumono un ruolo di fondamentale importanza nella pianificazione strategica, favorendo la comprensione comune del sistema idrico e l'accettazione delle singole misure: da ciò consegue

---

372-418; P. Macchia, *Normativa a tutela dell'ambiente e disciplina del sistema produttivo nell'ordinamento elvetico*, Napoli: Jovene, 1994, pp.1-34.

<sup>27</sup> Cfr. D. Casilini, *Fondamenti per un diritto delle acque dolci*, Torino: Giappichelli, 2014, pp. 82-83; P. Moor, *Droit Administratif*, Berna: Stämpfli & Cie, 1992, vol. III, p. 256.

<sup>28</sup> Il codice civile federale elvetico, sul modello di quello francese, dispone che le sorgenti e le acque sotterranee siano parte integrante dei fondi in cui scaturiscono o scorrono e seguono, pertanto, la proprietà di questi; il proprietario ne usa liberamente, fatti salvi i limiti fissati dal legislatore per ragioni d'interesse pubblico (artt. 704 e 705 del c.c. svizzero). Alcuni ordinamenti cantonali affermano invece la pubblicità delle acque sotterranee o affidano al potere esecutivo il compito di classificare come tali i corpi idrici sotterranei di maggiore importanza: cfr. D. Casilini, *Fondamenti per un diritto delle acque dolci*, cit., pp. 82-83, P. Moor, *Droit Administratif*, cit., p. 262.

<sup>29</sup> Cfr. D. Casilini, *Fondamenti per un diritto delle acque dolci*, cit., pp. 82-83.

<sup>30</sup> Le linee guida sono state elaborate nel 2012 al fine di dare attuazione al programma di Agenda 21.

inevitabilmente l'aumento del senso civico e del senso di responsabilità nei confronti del bene acqua.<sup>31</sup>

## 6. Riflessioni di sintesi.

Sebbene in questa sede non sia possibile procedere a una più ampia comparazione con l'ordinamento elvetico, è comunque possibile eseguire un raffronto, anche alla luce delle disposizioni internazionali e comunitarie sopra esaminate.

Nonostante l'Italia abbia ratificato i trattati internazionali e adottato sin dal 2006 il codice dell'Ambiente, con cui si è recepita la Direttiva Acqua, non c'è ancora stata una completa attuazione di tale normativa, a causa delle difficoltà nell'introdurre e gestire il nuovo modello di *governance* in essa previsto. Queste difficoltà sono da attribuirsi alla profonda disomogeneità delle varie regioni italiane sotto il profilo ambientale e socio-economico, nonché ad una non coordinata distribuzione dei vari compiti in materia di gestione idrica tra i diversi livelli di amministrazione.<sup>32</sup>

Per affrontare tali ostacoli l'Italia potrebbe organizzare una *governance* multilivello che da un lato riesca a coinvolgere il pubblico interessato, permettendogli un'attiva partecipazione nei processi decisionali e nella gestione della risorsa idrica, dall'altro si spinga oltre i confini amministrativi, a creare forme di coordinamento tra le amministrazioni locali, analogamente a quanto avviene nella Confederazione elvetica

In vista di queste finalità particolarmente significativa appare l'esperienza del Comune di Napoli, che, in analogia al modello svizzero, ha adottato un programma di riforme in linea con la direttiva Acqua e con le convenzioni internazionali, consentendo ai suoi cittadini di partecipare attraverso referendum ai processi decisionali riguardanti la gestione dei beni comuni: in ciò il capoluogo campano rappresenta senza dubbio un importante riferimento nello sforzo di garantire anche nel nostro paese una più efficace valorizzazione della risorsa idrica.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Il successo della gestione integrata a scala di bacino si fonda su cinque elementi fondamentali, che sono: l'iniziativa, la direzione, il finanziamento, il monitoraggio e la partecipazione collettiva. In merito all'iniziativa, essa spetta ai Cantoni o agli enti interessati, che entrano in azione quando, a seguito dell'analisi di una determinata situazione, si individui la necessità di un coordinamento tra diversi enti. In caso di bacini che si estendono su più Cantoni la Confederazione assume funzioni di coordinamento e di sostegno. Il processo di gestione avviene per il tramite dei rappresentanti che detengono la sovranità nei settori rilevanti: cantoni, comuni, associazioni di cittadini *etc.* Il tipo di organizzazione viene adeguato alle situazioni locali. Generalmente l'attuazione è finanziata da parte degli enti promotori esistenti oppure attraverso dei meccanismi definiti durante l'iniziativa. Indispensabile è altresì il monitoraggio dei risultati: cfr. O. Chaix, P. Dazio, M. Pfändler, S. Vollenweider, *Linee guida per una gestione integrata delle acque in Svizzera*, Berna: Agenda 21 per l'Acqua e partner, 2011, pp. 12-14.

<sup>32</sup> Cfr. *Rapporti dell'OCSE sulle performance ambientali: Italia 2013*, a cura di OECD, Publishing, p. 128.

<sup>33</sup> Al riguardo è stato pubblicato il 24.10.12 a p. 5 del "Giornale di Napoli – Consiglio Regionale della Campania", un articolo intitolato: Il caso. Regole per abrogare e proporre delibere. Napoli come la Svizzera, referendum per decidere.

## Bibliografia

- Allegrotti, Umberto. (2010). *Democrazia partecipativa e processi di democratizzazione*, Firenze: Firenze University Press;
- Casertano, Letizia. (2008). *Proprietà e ambiente. La soluzione italiana a confronto con le nuove esigenze di tutela*, Milano: Giuffrè Editore;
- Casilini, Dario. (2014). *Fondamenti per un diritto delle acque dolci*, Torino: Giappichelli Editori.
- Cerulli Irelli, Vincenzo. (1983). *Proprietà pubblica e diritti collettivi*, Padova: Cedam.
- Chirulli, Paola. *I beni comuni, tra diritti fondamentali, usi collettivi e doveri di solidarietà*, in [www.giustamm.it](http://www.giustamm.it);
- Corti, Laura. (2011). “Beni demaniali: la Corte di Cassazione “riformula” la categoria al di là del codice civile (invocando i principi costituzionali)”, in *Rivista giuridica dell’ambiente*, V, 636;
- Gambaro, Antonio. (2007). *Gli statuti dei beni pubblici*, in Mattei, Ugo., Reviglio, Edoardo., Rodotà, Stefano (a cura di). (2007). *Invertire la rotta, Idee per una riforma della proprietà pubblica*. Bologna: Il Mulino;
- Giesker, Hermann. (1904). *Das Recht des Privaten an der eigenen Geheimshäre. Ein Beitrag zu der Lehr von den Individualrechten*, Zürich: Druck von Zürcher und Furrer;
- Grandi, Martina. (2013). “«Les choses communes» e l’art. 714 «code Napoléon»”, in *Rivista critica del diritto privato*, XXXI, 2: 217-222;
- Granieri, Massimiliano. (2013). “Analisi economica dei beni comuni: una rilettura critica e una proposta”, in *Rivista critica del diritto privato*, XXXI, 403-405;
- Grossi, Paolo. (1977). *Un altro modo di possedere: emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Milano: Giuffrè Editore.
- Hardin, Garrett. (1968). “The tragedy of the Commons”, in *Science*, vol. 162, CLXII, 1243-1248;
- Harrison, James. (2000). “Legislazione ambientale e libertà di informazione: la Convenzione di Aarhus”, in *Rivista giuridica ambientale*, 1: 27-46;
- Lanni, Sabrina. (2011). “Reivindicaciones indígenas y resistencias homogeneizadoras: el «derecho a la consulta previa»”, in *Roma e America. Diritto romano comune*, XXXI-XXXII;
- Lanni, Sabrina. (2015). “Water Resource between Sustainable Consumption and Sustainable Development: Latin-American Legal Models and Perspectives of European Law”, in *Revista Generale de derecho Publico Comparado*, XVIII;
- Lieto, Sara. (2011). “«Beni comuni» diritti fondamentali e Stato sociale. La Corte di Cassazione oltre la prospettiva della proprietà codicistica”, in *Politica del diritto*, 2: 331-335;
- Maddalena, Paolo. (2011). “I Beni comuni nel codice civile, nella tradizione romanistica e nella costituzione repubblicana”, in *Federalismi.it. Rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e internazionale*, XIX;
- Maddalena, Paolo. (2011). *I Beni comuni nel codice civile e nel sistema giuridico romano*, in Baccari, Maria Pia (a cura di). (2011). *Chi difende i principi non negoziabili? La voce dei giuristi*. Modena: Mucchi Editore;
- Macchia, Patrizia. (1994). *Normativa a tutela dell’ambiente e disciplina del sistema produttivo nell’ordinamento elvetico*, Napoli: Jovene;
- Macchia, Patrizia. (2002). *Recenti sviluppi in tema di tutela ambientale nell’ordinamento elvetico*, in Ferrara, Rosario e Vipiana, Maria Pia (a cura di). (2002). *I nuovi diritti nello Stato sociale in trasformazione. La tutela dell’ambiente tra diritto interno e diritto comunitario*, Padova: Cedam;
- Marchisio, Sergio. “Il diritto internazionale dell’ambiente”, in Cordini, Giovanni., Fois, Paolo., Marchisio, Sergio (a cura di). (2008). *Diritto ambientale. Profili internazionali europei e comparati*, Torino: Giappichelli Editore;
- Marella, Maria Rosaria. (2012). *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Verona: Ombre corte;
- Marinelli, Fabrizio. (2003). “Gli usi civici”, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano: Giuffrè Editore;
- Marinelli, Fabrizio. (2013). “Usi civici e beni comuni”, in *Rassegna di diritto civile*, II, 402-422;

McCracken, Robert., Jones, Gregory. (2003). "The Aarhus Convention", in *Journal of Planning & Environmental Law*;

McNetting, Robert. (1981). *Balancing on an Alp: Ecological change and Continuity in Swiss Mountain Community*, Cambridge: Cambridge University Press;

Micciarelli, Giuseppe. (2014). "I beni comuni e la partecipazione democratica", in *Jura Gentium*, XI, 58-83;

Moor, Paula. (1992). *Droit Administratif*, Berna: Stämpfli & Cie;

OECD (a cura di). (2007). *Rapporto sulle performance ambientali: Svizzera 2007*, Parigi: Ufficio federale dell'ambiente;

Ostrom, Elinor. (2006). *Governing the Commons: The evolutions of Institutions for Collective Actions*, New York: Cambridge University Press, trad. it. a cura di Vetrutto, Giovanni., Velo, Francesco (con titolo). (2006). *Governare i beni collettivi*, Venezia: Marsilio Editori.

Patti, Salvatore. (1979). *La tutela civile dell'ambiente*, Padova: Cedam;

Pineschi, Laura. (1992). "La Conferenza di Rio de Janeiro su ambiente e sviluppo", in *Rivista giuridica ambientale*, III, 705-712;

Ricci, Sergio. (2013). *Trust e non profit*, Santarcangelo di Romagna: Maggioli Editore;

Rodean, Neliana. (2014). *Iniziativa (legislativa) popolare. Profili di diritto costituzionale nel labirinto europeo*, Milano: Franco Angeli;

Rossi, Giuseppe (a cura di). (2008). *Diritto dell'ambiente*, Torino: Giappichelli Editore;

Rullani, Enzo. (2010). *Modernità sostenibile. Idee, filiere e servizi per uscire dalla crisi*, Venezia: Marsilio Editori;

Solidoro Maruotti, Laura. (2011). *L'uomo e l'acqua. Linee di un percorso storico-giuridico*, in Baccari, Maria Pia (a cura di). (2011). *Chi difende i principi non negoziabili? La voce dei giuristi*. Modena: Mucchi Editore;

Specker, Karl. (1910). *Die Persönlichkeitsrechte*, Zürich: Recht Zürich;

Turchiano, Angela. (2012). "I beni comuni e il servizio idrico integrato. Napoli parte dall'A.B.C.", in *Gazzetta Amministrativa. Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza*, I, 216-219.